



del 1° luglio 2023



Differimento del pagamento del Trattamento di Fine Servizio e principio costituzionale della giusta retribuzione

La scorsa settimana abbiamo dato notizia della Sentenza con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto la illegittimità del ritardato pagamento ai dipendenti pubblici del TFS (Trattamento di Fine Servizio), per contrasto con il principio costituzionale della giusta retribuzione che «si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione».

Avevamo anche anticipato come, tuttavia, occorresse attendere la pubblicazione della sentenza per effettuare considerazioni in ordine a effetti e conseguenze della decisione.

La Sentenza che interessa è la n.130/2023 del 19 giugno 2023 - Depositata e Pubblicata in G. U. il 23 giugno 2023. Le norme impugnate sono l'articolo 3, c. 2°, del decreto-legge 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997, n. 140, e l'articolo 12, c. 7°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122.

La rimessione, come già anticipato, è stata effettuata dal TAR Lazio sulla base di un ricorso proposto da un dirigente della Polizia di Stato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età che ha chiesto il pagamento del trattamento di fine servizio senza il differimento e la rateizzazione previsti dalle disposizioni censurate.

Dalle motivazioni della sentenza, si evidenzia come la Corte, dopo un'attenta ricostruzione del quadro normativo, giunga alla conclusione della inammissibilità delle questioni proposte.

Alla declaratoria di inammissibilità, segue, tuttavia, un articolato ragionamento che partendo dalla evoluzione normativa, giunge ad affermare la natura retributiva delle prestazioni in esame e la loro ricomprensione nell'ambito applicativo dell'art. 36 della Costituzione che prevede il principio della garanzia della giusta retribuzione che «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).

Tuttavia, soggiunge la Corte, *“occorre farsi carico della considerazione che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale (sentenza n. 159 del 2019). Non è da escludersi, pertanto, in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio. Tuttavia, un siffatto intervento è, anzitutto, vincolato al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito”*.

“Un ulteriore limite riguarda la durata di simili misure. La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è, infatti, condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999)”.

Secondo i Giudici Costituzionali, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

A differenza del pagamento differito dell'indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall'impiego – in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019) – il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro. Ciò in quanto la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza.

Inoltre, secondo il giudice delle leggi, lo scrutinio di legittimità costituzionale si innesta in un quadro macroeconomico in cui il sensibile incremento della pressione inflazionistica acuisce l'esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993).

Di conseguenza, la dilazione del TFS, non essendo controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni di cui si tratta, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, allo scadere del termine annuale in questione e di un ulteriore termine di tre mesi, sono dovuti i soli interessi di mora.

La Corte precisa, tuttavia, come al vulnus costituzionale riscontrato essa non possa, allo stato, porre rimedio, *“posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore”, sulla base della considerazione del “rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto, in ogni caso, comporta; ciò che richiede che sia rimessa al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri. La discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare i mezzi e le modalità di attuazione di una riforma siffatta deve, tuttavia, ritenersi, temporalmente limitata”*.

La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige, secondo il giudice delle leggi, un intervento legislativo prioritario, che contemperi l'indifferibilità della *“reductio ad legitimitatem”* con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico finanziaria.

Al riguardo, la Corte non manca di evidenziare come, *“non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia»* (cfr. sentenza n. 22 del 2022; sentenze n. 120 e n. 32 del 2021).

Quanto, poi, alla previsione del pagamento rateale del trattamento di fine servizio di cui all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, la Corte considera che tale disciplina – peraltro connessa, per espressa previsione della stessa norma censurata, alle esigenze, necessariamente contingenti, di consolidamento dei conti pubblici – in quanto combinata con il descritto differimento, finisce per aggravare il vulnus evidenziato.

Modifiche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche al codice di comportamento dei dipendenti della PA con la revisione del Decreto 62/2013.

Il nuovo testo del Codice detta regole precise per quanto riguarda i controlli di sicurezza sui dispositivi elettronici usati dai dipendenti pubblici, al fine di limitare ed evitare gli attacchi informatici.

Le nuove norme, inoltre, sono volte a tutelare la reputazione di ciascun Ente pubblico partendo proprio dai comportamenti di ogni singolo dipendente con espresse previsioni concernenti:

- L'uso della dell'account istituzionale di posta elettronica solo per finalità lavorative e il divieto di uso dell'account email personale per veicolare comunicazioni istituzionali;
- La possibilità di utilizzare i dispositivi informatici dell'Ente pubblico per gestire incombenze personali, purché all'interno della sede lavorativa;
- Il divieto di utilizzare i social network condividendo contenuti che possono ledere l'amministrazione o per condividere informazioni relative alla sfera lavorativa;
- La possibilità per le PA di svolgere tutti gli accertamenti necessari per garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati

Trattamento economico allievi provenienti da altre forze di Polizia

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine al trattamento economico previsto per il personale, proveniente da altre forze di Polizia, che accede quale allievo ai corsi di formazione iniziali nelle varie carriere della Polizia di Stato.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, dall'amministrazione del Ministero dell'interno e dagli altri corpi di polizia è attribuito, ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il trattenimento economico più favorevole in godimento.

Ciò in conformità con il consolidato principio del divieto di reformatio in peius, che assicura al dipendente pubblico, nei casi di passaggio di carriera, la conservazione della retribuzione acquisita in forza di un rapporto d'impiego continuativo e a tempo indeterminato.

Tale disposizione ricalca quanto già previsto, in via generale, per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 202 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, il quale nei casi di transito da un'amministrazione dello Stato ad un'altra, garantisce la conservazione del trattamento economico già acquisito in via definitiva.

Per l'applicazione di tale disposizione devono sussistere i seguenti presupposti:

- titolarità di un rapporto di lavoro stabile e continuativo in un'amministrazione dello Stato;
- transito nei ruoli di un'altra amministrazione statale;
- realizzazione del transito senza soluzione di continuità.

Tali presupposti non si verificano per il personale proveniente dalle Forze armate, in quanto il servizio prestato nelle Forze armate dai volontari in ferma breve o prefissata, essendo a tempo determinato, non ha carattere di stabilità. Inoltre, durante il periodo di frequenza del corso di formazione l'allievo agente non risulta ancora immesso in ruolo e l'accesso dei volontari delle Forze armate nei ruoli delle Forze di polizia non si realizza con un transito, bensì solo a seguito di un concorso pubblico.


In tal senso il Tar Lazio Sezione prima con sentenza n. 8554 del 26 settembre del 2008, ha ricusato il ricorso di alcuni allievi agenti della Polizia di stato, diretto al riconoscimento del diritto a percepire, durante la frequenza del corso, il miglior trattamento retributivo loro corrisposto nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma di leva prolungata.

Per la configurazione del reato di oltraggio è necessaria la presenza di "estranei"

Per la Cassazione, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono contarsi coloro che assistano all'offesa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale non siano presenti per lo stesso motivo d'ufficio. Il principio di diritto è contenuto nella sentenza n. 18834/2023 della sesta sezione penale della Cassazione.

Per gli Ermellini il reato è, dunque, insussistente se il fatto avviene alla presenza di soli pubblici ufficiali poiché, *"in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente"* (cfr. tra le altre Cass. n. 6604/2022).

Nuovi servizi per l'App IO



Il ministero dell'interno comunicato del 12 maggio 2023 ha reso noto che scaricando l'app CielD la carta di identità elettronica potrà essere usata per accedere a vari servizi della PA, INPS e Agenzia Entrate e per la firma digitale.

Grazie all'app CielD si potrà accedere con qualsiasi dispositivo ai servizi della Pubblica Amministrazione e dei privati, dopo aver previamente impostato la password, senza avere bisogno della carta fisica a portata di mano, semplicemente inquadrando un QR Code tramite l'applicazione o inserendo mail e password con un codice temporaneo ricevuto via sms.

La CIE permette anche di firmare un documento digitale attraverso una firma elettronica avanzata sia in ambito pubblico che privato; i cittadini che hanno comunicato in fase di rilascio della CIE l'email o il cellulare e avessero smarrito il PUK possono recuperarlo in modo semplice attraverso l'App CielD.

È possibile attivare l'identità digitale CIE con le nuove funzionalità attraverso il sito www.cartaidentita.it anche subito dopo la richiesta di rilascio del documento.

La App IO è destinata a trasformarsi in un portafoglio digitale che permetterà di raccogliere i documenti utilizzati dai cittadini per dialogare con la Pubblica Amministrazione e accedere alla maggior parte dei servizi pubblici.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale dovrebbe lanciare l'iniziativa nella prima metà del 2024, coinvolgendo gli utenti che utilizzano la App IO e includendo inizialmente la patente di guida, la tessera sanitaria e la tessera elettorale.

Ciò significa che accedendo con SPID o CIE sarà possibile, successivamente, visualizzare anche altri documenti, tra cui gli attestati di studio e la Carta Europea della Disabilità. Si tratta di sperimentazioni avviate con i consorzi internazionali Nobid e Potential, per approdare a un sistema che sarà popolato anche dalle identità SPID.

Resta, tuttavia, il problema di garantire la sicurezza, soprattutto legata all'utilizzo dello SPID che non consente ancora a tutti di accedere al livello 3. Per legge, infatti, l'accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione si distingue in base al grado di sicurezza previsto dalla tipologia di identità digitale utilizzata:

- SPID livello 1: credenziali semplici (nome utente e password);
- SPID livello 2: credenziali + codice temporaneo di accesso one time password (OTP);
- SPID livello 3: ricorso ad ulteriori soluzioni ed eventuali dispositivi fisici (es. smart card) offerti dal gestore dell'identità (ad esempio, per Poste Italia, oltre alla password serve il ricorso alla App PostelD e ad un PIN SPID 3).

Su questo terzo livello di sicurezza, l'offerta dei gestori ancora non è completa e rende più difficoltoso l'accesso di massa a documenti digitali che richiederebbero invece il massimo livello di garanzia.

Da questo punto di vista, la CIE già offre il livello di sicurezza 3, ragion per cui il Governo spinge in questa direzione per integrarsi a livello europeo con il futuro E-Wallet nell'ambito della revisione del regolamento eIDAS.

**È ORA DI ANDARE
CONTROCORRENTE**

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Marketing promozionale

Il Pubblico Ministero che opera con modalità intimidatorie e violenze verbali commette il reato di violenza privata

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 20365/2023.

La vicenda di fatto ha visto due pubblici ministeri tentare di costringere, in sede di sommarie informazioni testimoniali, i vertici di una società, operante nel settore della commercializzazione di apparecchiature elettroniche per la rilevazione di infrazioni al codice della strada, ad accusare se stessi e altri di rapporti illeciti con il comandante della polizia municipale in relazione ad appalti per la fornitura delle suddette apparecchiature.

A conclusione della fase di merito gli imputati sono ricorsi in cassazione assumendo l'irrelevanza penale delle condotte in quanto poste in essere nell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., ovvero perché prive di reale portata offensiva, dovendosi valutare alla stregua di un "bluff tattico" o di uno "stress test", funzionale a ottenere la verità.

Nei giudizi di merito era emerso inconfutabilmente che i PM avessero fatto ricorso a modalità intimidatorie e a violenze verbali nei confronti di persone che, qualunque fosse stata la loro condizione processuale al momento della loro escussione (semplici persone informate sui fatti, persone offese dal reato di concussione o soggetti indagabili per il reato di corruzione), in nessun caso essi avrebbero potuto essere giuridicamente costretti a fornire delle risposte corrispondenti ai desiderata degli organi inquirenti, con la prospettiva della carcerazione immediata, come conseguenza inevitabile del loro rifiuto di collaborare, e del sequestro penale della società da loro gestita ad opera degli stessi pubblici ministeri. Ciò, in quanto, in caso di mendacio o di reticenza, il magistrato può soltanto ammonire la persona informata sui fatti in ordine alle possibili conseguenze penali della condotta, ma non può rivolgere all'interlocutore espressioni di contenuto minaccioso al fine di indurlo a rispondere.

Tali conclusioni sono state condivise dalla Corte di cassazione, che ha respinto il ricorso dei PM e precisato che il delitto di violenza privata è integrato quando la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà del soggetto passivo, avuto riguardo alle condizioni ambientali in cui il fatto si svolge.

Pertanto, a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., non è possibile rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande.

Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione del PM impone solo di ammonire le persone assunte a sommarie informazioni sulle "responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti" (ex art. 371-bis c.p.), non già prospettare un arresto, che non è previsto dalla legge per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

L'azione degli imputati, tenuto conto delle condizioni ambientali in cui il fatto si è svolto, è stata, pertanto, considerata oggettivamente idonea a incutere timore nelle persone offese e a suscitare in queste ultime la preoccupazione di subire effettivamente il danno minacciato dal momento che, trattandosi di soggetti estranei al mondo della giustizia penale, non erano dotate delle competenze che avrebbero loro consentito di avere contezza della contrarietà alla legge processuale penale del comportamento dei pubblici ministeri.

Impossibile, infine, invocare la scriminante dell'adempimento del dovere, considerato che tale esimente non può essere invocata quando sia stato commesso un reato sulla base di una condotta posta in essere proprio in violazione delle norme (processuali) fondanti il dovere giuridico che si assume dotato di efficacia scriminante.

Corso per operatore addetto al foto segnalamento

Con nota n. [555/V-RS/01/67/prot. 0006192](#) del 9 giugno 2023 l'ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S., in risposta a espressa richiesta del SIULP, ha comunicato che la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha rappresentato che fino al 2019, l'attività formativa per l'abilitazione al fotosegnalamento digitale, con conseguente rilascio delle credenziali per gli inserimenti nel portale A.F.I.s., veniva impartita in modo informale dai Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica sulla scorta delle esigenze rappresentate in sede locale.

A partire dall'anno 2020, l'ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, su proposta del Servizio Polizia Scientifica, ha istituzionalizzato il "Corso per Operatore addetto al Fotosegnalamento Digitale", rivolto agli operatori della Polizia di Frontiera, della Polizia Ferroviaria e in servizio presso gli Uffici Immigrazione delle Questure; il percorso formativo, articolato in cinque giorni, per un totale di 36 periodi didattici, prevede un esame finale di profitto, con conseguente annotazione nello stato matricolare.

Pertanto, la citata Direzione ha rappresentato la possibilità, concordata d'intesa con l'ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, per il personale formato prima del 2019 e in possesso delle credenziali per gli inserimenti nel portale

A.F.I.s., di organizzare una sessione formativa di 2 giorni, in modalità a distanza, con esame finale di profitto e conseguente rilascio dell'attestato di frequenza.

Infatti, il suddetto ha rappresentato la propria disponibilità, su richiesta delle competenti Direzioni Centrali, a predisporre attività corsuali finalizzate al riconoscimento matricolare del titolo in oggetto.

Nuovo Trattamento economico del Congedo Parentale

Con circolare n. **333-ORD, prot. 0007430**, l'Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S., informa che "Pervengono numerosi quesiti intesi a conoscere la corretta applicazione dell'art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha modificato il trattamento economico previsto per il congedo parentale.

In particolare, la suddetta norma ha aggiunto all'articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, segnatamente alla fine del primo periodo del comma 1 che prevede che l'indennità spettante "a ciascun genitore lavoratore" sia pari al 30 per cento della retribuzione la frase elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.

Poiché tale novella si innesta su una disposizione che si rivolge a tutti i genitori lavoratori senza distinzione tra dipendenti pubblici e privati, in assenza, secondo quanto segnalato dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, dei codici economici relativi alla registrazione del beneficio in argomento, si è reso necessario richiedere ai competenti Uffici chiarimenti in merito alla possibilità che tale disposizione andasse ad aggiungersi alla disciplina speciale già prevista per i dipendenti di questa Amministrazione.

Attesa la delicatezza e la complessità della tematica, questa Direzione centrale ha quindi, provveduto ad interessare, con un apposito quesito, l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, circa l'applicabilità o meno della novella normativa in oggetto al personale delle Forze di polizia.

In particolare, il citato Dipartimento si è espresso precisando che per effetto di quanto previsto dall'accordo sindacale recepito dal menzionato DPR n. 39 del 2018, anche il personale della Polizia di Stato è già destinatario di un trattamento di miglior favore per cui si ritiene che, in ordine alla fattispecie prospettata da codesta Direzione, debba pervenirsi alle medesime conclusioni, con la conseguenza che, anche in questo caso, il beneficio di cui alla menzionata disposizione legislativa sia da ritenere assorbito dal più favorevole trattamento previsto in sede negoziale".

Alla luce delle indicazioni pervenute dal suddetto competente Dipartimento, deve, pertanto, ritenersi esclusa l'ipotesi di riconoscere al personale della Polizia di Stato la possibilità di cumulare il trattamento economico del congedo parentale previsto dall'art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il trattamento economico del congedo parentale disciplinato dall'art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

Nel precisare che con la presente circolare si intendono riscontrati tutti i quesiti pervenuti sull'argomento, si segnala che la stessa è consultabile sul portale DoppiaVela, e si confida nella consueta collaborazione delle SSLL, al fine di applicare le indicazioni rese e di darne la massima diffusione tra il Personale dipendente"



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 26/2023 del 1 Luglio 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123